

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il quattro settembre.

In Torino, nel mio studio al primo piano della casa in corso Matteotti 19.

Davanti a me dottor Maurizio Gallo-Orsi, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, sono comparsi:

- CANTARELLA Paolo, nato a Varallo il 4 dicembre 1944, residente a Torino strada Superga 74, codice fiscale dichiaratomi: CNT PLA 44T04 L669K;

- DONATI Luciano, nato a Carmagnola il 19 giugno 1944, residente a Torino largo Re Umberto 98 bis, codice fiscale dichiaratomi: DNT LCN 44H19 B791M;

- RUSPA Luigi, nato a Torino il 23 maggio 1965, residente a Torino corso Vinzaglio 16, codice fiscale dichiaratomi: RSP LGU 65E23 L219V;

- RAMASCO Beatrice, nata a Torino il 29 gennaio 1959, residente a Torino via della Consolata 1bis, codice fiscale dichiaratomi: RMS BRC 59A69 L219B.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) - Tra i signori CANTARELLA Paolo, DONATI Luciano, RUSPA Luigi e RAMASCO Beatrice è costituita l'Associazione denominata "Amici del Regio".

2) - L'Associazione ha sede in Torino all'indirizzo di piazza Castello 215, presso il Teatro Regio.

3) - L'Associazione, si propone di suscitare e sviluppare, a tutti i livelli, l'interesse per la musica in genere ed il teatro musicale in particolare, sostenendo, supportando ed integrando le iniziative del Teatro Regio di Torino, anche con specifiche iniziative proprie individuate di intesa con il Teatro Regio.

L'Associazione, in particolare, si propone di:

a) - promuovere attività musicali, musicologiche e divulgative volte a valorizzare il Teatro Regio;

b) - favorire la conoscenza della storia del Teatro Regio promuovendo, fra l'altro, la collaborazione tra il pubblico e l'ente;

c) - contribuire alla diffusione della musica in genere e del teatro musicale attraverso scambi con altre associazioni ed enti musicali.

L'Associazione può esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

a) - organizzare e promuovere seminari, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, rassegne, viaggi di studio e premi;

b) - instaurare rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con organismi italiani e stranieri, di interesse locale, nazionale o internazionale, che perseguano analoghe finalità;

c) - curare la pubblicazione di periodici, libri, materiale audiovisivo e digitale e simili che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione.

4) - L'Associazione "Amici del Regio" ha durata illimitata.

5) - L'Associazione sarà retta dallo Statuto che, previa lettura da parte di me Notaio e previa vidimazione dei comparenti e di me Notaio, si allega a quest'atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

6) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione

dell'Associazione.

Esso è formato da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso.

Gli eletti subentranti rimangono in carica sino alla Assemblea successiva.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) approvare i regolamenti interni;
- 4) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti interni;
- 5) predisporre il rendiconto annuale e definire, in accordo con il Teatro Regio, il programma di attività;
- 6) curare la gestione dell'Associazione provvedendo, tra l'altro, alla riscossione dei contributi e dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte e delibera sull'ammissione di nuovi Soci, anche fondatori, e sull'esclusione dei soci;
- 7) provvedere ad ogni atto di amministrazione ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- 8) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- 9) può nominare, ove lo ritenga, un comitato d'onore fra personalità benemerite, dirigenti di Enti, Istituti o Associazioni che prestino la loro opera per il potenziamento degli scopi sociali;
- 10) designare eventuali collaboratori per le attività sociali, anche tra non Soci;
- 11) convocare l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza dei voti; egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti, apre e chiude conti bancari e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Può di volta in volta delegare i suoi poteri ad altro membro del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il

Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Per i primi 3 (tre) esercizi l'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto dai signori:

- CANTARELLA Paolo, Presidente;
- DONATI Luciano, Vice Presidente;
- RUSPA Luigi, Consigliere;
- RAMASCO Beatrice, Consigliere.

Gli amministratori così nominati dichiarano di accettare la carica.

7) - Il Segretario-Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente; cura la redazione e firma i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; è responsabile della loro conservazione e della loro messa a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta; assicura la funzionalità dell'attività quotidiana dell'Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Al Tesoriere spetta - unitamente al Presidente - con firma disgiunta l'operatività sui conti correnti bancari intestati all'Associazione.

Per i primi 3 (tre) esercizi quale Segretario-Tesoriere viene nominata la signora RAMASCO Beatrice.

8) - L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto annuale e il programma di attività del successivo esercizio da presentare in Assemblea entro il 30 settembre.

Tali documenti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione di tutti i soci.

Il primo esercizio si chiuderà il 30 giugno 2013.

9) - I membri del Consiglio Direttivo vengono delegati, disgiuntamente tra loro, a richiedere il codice fiscale e/o la partita Iva dell'Associazione ed a curare qualsiasi tipo di iscrizione dell'Associazione stessa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persone di mia fiducia in parte a mano in parte a macchina ed in parte da me Notaio.

Io Notaio ho letto il presente atto ai comparenti i quali su mio interpello lo confermano e con me lo sottoscrivono essendo le ore venti e minuti trenta circa.

Quale atto occupa due fogli per sei pagine intere e della settima pagina fin qui.

F.ti: Paolo CANTARELLA

Luciano DONATI

Beatrice RAMASCO

Luigi RUSPA

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Allegato A ai numeri 9924/5853

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL REGIO"

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Amici del Regio" con sede in Torino.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo che potrà anche istituire sedi operative.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

Art. 2) DURATA

L'Associazione "Amici del Regio" ha durata illimitata.

Art. 3) SCOPO

L'Associazione, si propone di suscitare e sviluppare, a tutti i livelli, l'interesse per la musica in genere ed il teatro musicale in particolare, sostenendo, supportando ed integrando le iniziative del Teatro Regio di Torino, anche con specifiche iniziative proprie individuate di intesa con il Teatro Regio.

L'Associazione, in particolare, si propone di:

- a) - promuovere attività musicali, musicologiche e divulgative volte a valorizzare il Teatro Regio;
- b) - favorire la conoscenza della storia del Teatro Regio promuovendo, fra l'altro, la collaborazione tra il pubblico e l'ente;
- c) - contribuire alla diffusione della musica in genere e del teatro musicale attraverso scambi con altre associazioni ed enti musicali.

L'Associazione può esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) - organizzare e promuovere seminari, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, rassegne, viaggi di studio e premi;
- b) - instaurare rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con organismi italiani e stranieri, di interesse locale, nazionale o internazionale, che perseguano analoghe finalità;
- c) - curare la pubblicazione di periodici, libri, materiale audiovisivo e digitale e simili che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione.

ART. 4) PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) dai contributi dei propri soci;
- c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello Statuto.

ART. 5) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto annuale e il programma di attività del successivo esercizio da presentare in Assemblea entro il 30 settembre.

Tali documenti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione di tutti i soci.

ART. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) il Segretario-Tesoriere;
- 5) il Revisore dei Conti.

ART. 7) GLI ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 8).

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, sono riconosciuti come tali;
- 2) soci effettivi: tutti i soci che aderiranno all'Associazione;
- 3) soci benemeriti: quelle persone fisiche o giuridiche o enti pubblici e privati che, oltre a quanto previsto per i soci effettivi, forniscano un contributo particolare all'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto ad un voto.

ART. 8) MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Sono escluse le iscrizioni a tempo determinato e la trasmissibilità dell'iscrizione e della relativa quota.

L'ammissione diventa definitiva al momento del versamento della quota.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Nessun diritto, neppure di restituzione delle quote associative versate, può essere vantato dai soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione.

ART. 10) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci in regola con la quota associativa annuale hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) ad usufruire dei vantaggi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- 2) a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale.

ART. 11) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di cinque deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il rendiconto annuale;
- 2) elegge il Consiglio Direttivo;
- 3) elegge, se del caso, il Revisore;
- 4) condivide i programmi di attività dell'Associazione;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART. 12) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviare al domicilio dei soci mediante raccomandata, fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto di termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci in presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove

deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART. 13) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 14) VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per la quale è necessaria la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si applica, invece, il terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto voto.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso.

Gli eletti subentranti rimangono in carica sino alla Assemblea successiva.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) approvare i regolamenti interni;
- 4) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti interni;
- 5) predisporre il rendiconto annuale e definire, in accordo con il Teatro Regio, il programma di attività;
- 6) curare la gestione dell'Associazione provvedendo, tra l'altro, alla riscossione dei contributi e dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte e delibera sull'ammissione di nuovi Soci, anche fondatori, e sull'esclusione dei soci;
- 7) provvedere ad ogni atto di amministrazione ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- 8) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- 9) può nominare, ove lo ritenga, un comitato d'onore fra personalità benemerite, dirigenti di Enti, Istituti o Associazioni che prestino la loro

opera per il potenziamento degli scopi sociali;

10) designare eventuali collaboratori per le attività sociali, anche tra non Soci;

11) convocare l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, da effettuarsi indifferente mediante raccomandata, fax, posta elettronica o altro strumento idoneo, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 16) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza dei voti; egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti, apre e chiude conti bancari e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Può di volta in volta delegare i suoi poteri ad altro membro del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 17) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18) IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle

questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente; cura la redazione e firma i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; è responsabile della loro conservazione e della loro messa a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta; assicura la funzionalità dell'attività quotidiana dell'Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Al Tesoriere spetta - unitamente al Presidente - con firma disgiunta l'operatività sui conti correnti bancari intestati all'Associazione.

ART. 19) REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare un Revisore dei conti che resta in carica per tre esercizi ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Il suo incarico è rinnovabile.

Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-Tesoriere.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore predisporrà un'apposita relazione al rendiconto annuale, nella quale esporrà all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 20) GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 21) SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci per il raggiungimento degli scopi sociali o l'impossibilità di raggiungerli.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste ai sensi dell'art. 14).

L'Assemblea dei soci deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 22) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Visto per inserzione

Torino quattro settembre duemiladodici

F.ti: Paolo CANTARELLA

Luciano DONATI

Beatrice RAMASCO

Luigi RUSPA

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO